



Ministero dell'istruzione  
Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA** la L. 29.12.1988, n.554, ed in particolare l'art.7 che ha previsto nell'ambito delle Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- VISTO** il D.P.C.M. del 17.03.1989, n.117 che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- VISTO** il T.U. riguardante le disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.gs 16.04.1994, n.297;
- VISTI** gli artt. 39 e 58 del C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007;
- VISTA** la legge 23.11.1996, n.662;
- VISTA** la legge 28.05.1997, n.140 di conversione del D.L.28.3.1997, n.79;
- VISTA** la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTA** l'O.M. 22.7.1997, n.446 concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
- VISTA** la D.I. Funzione Pubblica n.331 del 29.07.1997;
- VISTA** l'O.M. 13.2.1998, n.55;
- VISTO** il D.L.vo 61/2000, come modificato dal D.L.vo 100/2001;
- VISTA** la C.M. n.45, prot.n.47523/BL del 17.02.2000;
- VISTA** la Legge n. 133/2008;
- VISTA** la circolare di questo Ufficio prot. n. 640 del 21/02/2020 con cui è stata disciplinata per l'A.S. 2020/21 la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale docente, educativo ed A.T.A.;
- TENUTO** conto dei dati trasmessi dalle istituzioni scolastiche relativamente alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall' A.S. 2020/21;
- CONSIDERATO** che il numero dei beneficiari del contratto di lavoro a tempo parziale è determinato in ragione del 25 % della dotazione organica provinciale;
- ACCERTATO** che le istanze prodotte dal personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, intese ad ottenere sia la prosecuzione sia la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono in numero tale da poter essere integralmente accolte e che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di specifiche graduatorie;

## **DISPONE**

### **Art. 1**

A decorrere dall'1/9/2020, per la durata di due anni scolastici, il personale incluso negli elenchi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente atto, è ammesso a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

### **Art. 2**

Successivamente alla pubblicazione dei risultati della mobilità di tutto il personale scolastico relativo all' a.s. 2020/21, gli interessati stipulano il relativo contratto con il Dirigente Scolastico competente.

### **Art. 3**

I Dirigenti Scolastici, già appositamente delegati, provvedono alla stipula del contratto prima dell'inizio del nuovo anno scolastico e comunque in tempo utile per l'acquisizione e la comunicazione della relativa disponibilità del posto. I predetti contratti devono essere trasmessi alla Ragioneria territoriale dello Stato di Rieti.

### **Art. 4**

Sempre a decorrere dall'1/9/2020 il personale incluso nell'elenco allegato, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto, è autorizzato a rientrare a tempo pieno. Per tale personale i relativi Dirigenti Scolastici procedono alle comunicazioni di rito.

Il presente provvedimento è atto definitivo ed è pertanto impugnabile nelle sedi previste dalla normativa vigente.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Rocco Pinneri